

Verbale n. 20 del 31/07/2024

Oggetto: Parere sulla Sezione 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno del personale" della proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Vaiano, nominato con delibera consiliare dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio n. 13 del 30 settembre 2021 per il periodo dal 01/10/2021 fino al 30/09/2024 e composto da:

PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Presidente

ANDREUCCI Dr. STEFANO - Componente

BANI Dr.ssa MARIA CRISTINA - Componente

riunito in teleconferenza in analogia con quanto previsto per le sedute della Giunta con deliberazione G.M. n. 47 del 19/05/2022;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 30/07/2024, avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE":

Tenuto presente:

- che l'originario PIAO è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 29 del 29/02/2024 sulla quale il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole con verbale n. 6 del 28/02/2024;
- che una prima variazione di detto PIAO è stata disposta con deliberazione della Giunta n. 89 del 6/06/2024 sulla quale il Collegio ha espresso il proprio parere favorevole e la relativa asseverazione di bilancio con verbali n. 14 e n. 15 entrambi del 6/06/2024;

Ricordato:

- che con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 24/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022, è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività o organizzazione (PIAO);
- che con decreto ministeriale n. 132 del 30/06/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7/09/2022 è stato approvato il Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nell'ambito del quale è stato inserito il



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

previgente Piano dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, fra cui gli enti locali;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.



Preso atto che:

- il <u>D.L. 113/2016</u> ha abrogato la lett. a) del su riportato <u>comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006</u> "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la <u>Legge 183/2011</u>, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Preso atto altresì che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Rilevato che:

- è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- è rispettato quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il "divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione);
- sono rispettate le capacità assunzionali a tempo indeterminato attualmente vigenti;



Visti:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30/4/2019 n° 34, convertito in Legge 28/6/2019 n° 58, secondo cui i Comuni, a seguito di decreto attuativo, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;
- il Decreto attuativo, di cui sopra, del 17.3.2020 pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020, che stabilisce le misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale e degli equilibri pluriennali di bilancio asseverati dagli Organi di Revisione;
- la circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione- Ministro dell'Economia e Finanze-Ministro dell'Interno del 08/06/2020 esplicativa del sopracitato decreto;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 19/6/2019 n° 56, secondo cui nel triennio 2019-2021 le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. N° 165/2001;
- il Regolamento per l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, approvato con D.P.R. n. 81/2022, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30/06/2022 ed il successivo Regolamento, approvato con D.P.C.M. n. 132/2022, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 7/09/2022, con il quale è stato definito il contenuto e lo schema tipo del PIAO;
- il D.M. 25/07/2023 con il quale è stato disposto l'aggiornamento del principio contabile applicato 4.1;

Rilevato:

- che, in base alle tabelle di cui al D. M. 17 marzo 2020, il Comune di Cantagallo si colloca nella fascia di cui alla lettera e) art. 4 e pertanto deve rispettare il valore soglia del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti pari al 27,20%;
- che il limite di cuiall'<u>art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006</u>, come modificato dall'<u>art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014</u>, risulta come segue:

Media triennio 2011-2012-2013 € 1.621.553,36;

Previsione 2024 € 1.524.616,48;

Previsione 2025 € 1.522.406,48;

Previsione 2026 € 1.522.406,48.

Tali previsioni sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL 2016-2018 del 21/05/2018



Vista la nuova Sottosezione di programmazione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale" contenuta nel nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 da approvare con la proposta di delibera indicata in oggetto, facente parte integrante della stessa, nella quale vengono indicate le assunzioni da effettuare durante il triennio 2024-2026 quantificandone la spesa nei valori suesposti;

Considerato che la variazione disposta con il nuovo piano consiste unicamente nella previsione di assunzione di una unità di personale con qualifica di Istruttore amministrativo in sostituzione di un funzionario amministrativo cessato dal servizio dal 1/04/2024;

Preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, in quanto non sono previste spese per il personale a tempo determinato per l'intero triennio 2024-2026, e quindi il relativo importo non è superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009, pari ad € 37.795,00, per gli enti in regola con vincoli commi 557 così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli <u>articoli 49</u> - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che l'originario PIAO sottoposto all'esame del Collegio contiene anche il piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art.48, comma 1 del d.lgs. 198/2006 e il piano delle performance di cui all'art.10 della legge 150/2009;

Accerta

Che la nuova Sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Vaiano, relativa al piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- il limite relativo alle capacità assunzionali di cui alle norme vigenti;
- il limite di spesa della dotazione organica ai sensi dell'art. 1, comma 421 della legge 190/2014;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Esprime

parere favorevole sulla Sezione 3.3 "Piano Triennale del fabbisogno del personale" allegato alla proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto: "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026: VARIAZIONE ALLA SOTTO-SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Presidente

(firmato digitalmente)

ANDREUCCI Dr. STEFANO - Componente

(firmato digitalmente)

BANI Dr.ssa MARIA CRISTINA - Componente

(firmato digitalmente)